

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE I AFFARI GENERALI

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 07/03/2023

DEL 0 8 MAR REGISTRO GENERALE N.

OGGETTO: Concessione aspettativa ai sensi dell'art. 39 CCNL del 21/05/2018 alla dipendente P. P. V. -Periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023.

IL CAPO SETTORE

Vista la richiesta della dipendente Sig.ra P. P. V., acquisita al prot. dell'Ente in data 01/03/2023 al nº 9162, con la quale la stessa chiede la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita dal 01/03/2023 al 31/03/2023, per motivi di salute;

Visto l'art. 39 del CCNL del 21/05/2018 "Aspettativa per motivi familiari e personali", che prevede:

- 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici
- 2. L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.
- 3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per assenze per
- 4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali".

Dato atto che in relazione alle citate norme contrattuali, sussiste la possibilità di accogliere l'istanza rispetto alla quale va tuttavia valutata la compatibilità della concessione dell'aspettativa con le esigenze organizzative o di servizio dell'Ente, ed in particolare del Settore IV Entrate - Sviluppo Economico;

Vista il nulla osta espresso dal Capo Settore IV Entrate-Sviluppo Economico in calce alla richiesta, trasmesso con nota prot. Nº 9986 del 07/03/2023;

Verificato che la dipendente nel triennio ha usufruito di giorni 59 di aspettativa non retribuita;

Ritenuto per quanto sopra, di poter concedere l'aspettativa di cui all'art. 39 CCNL per il periodo dal 01/03//2023 al 31/03/2023, a continuazione di quella già concessa con determinazione R.G. nº 8 de 17/01/2023, con diritto alla conservazione del posto nella medesima categoria e profilo professionale, senza però percepire retribuzione, senza decorrenza dell'anzianità o maturazione di ferie o di altro beneficio previsto dalle norme vigenti in caso di effettivo servizio;

Visto l'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000;

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica
- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione G.C. N° 38 del 22/04/2022;
- la delibera di G.C. n. 10 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Dato atto che non sussistono situazioni neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, c. 41, L. 6/11/2012, n. 190;

Vista la determina sindacale n. 15 del 28/07/2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi ai titolari di

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e smi – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Posizione Organizzativa; Amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267 s.m.i- Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di accogliere l'istanza della dipendente Sig.ra P. P. V., acquisita al prot. Nº 9162 del 01/03/2023 per la concessione di un periodo di aspettativa per motivi di salute, ai sensi dell'art. 39 CCNL del 21/05/2018, per un periodo decorrente dal 01/03/2023 al 31/03/2023.

2. Di disporre che:

- l'Ente può invitare il dipendente a riprendere servizio anche prima della data di scadenza prevista, qualora i motivi che l'hanno giustificata siano venuti meno, assegnando allo stesso un termine perentorio
- · la dipendente, ove vengano meno le ragioni di richiesta dell'aspettativa, può riprendere servizio spontaneamente e in anticipo rispetto alla scadenza, dando un congruo preavviso all'Ente, nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, in modo da consentire l'adozione degli eventuali provvedimenti organizzativi che fossero a tal fine necessari.

3. Di dare atto:

- che durante il periodo di aspettativa in oggetto alla dipendente non spetta alcun assegno e/o
- che il periodo di aspettativa non è utile, in alcun modo, ai fini dell'anzianità di servizio, della determinazione del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché ai fini del calcolo del periodo di comporto e comporta la riduzione proporzionale delle ferie nonché dei ratei della tredicesima
- dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della
- che nel rispetto dei principi di tutela della privacy i dati sensibili vengono riportati nell'allegato A che non viene pubblicato;
- che la presente sarà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- 4. Di trasmettere la presente alla dipendente interessata, al Capo Settore IV Entrate Sviluppo Economico e all'Ufficio Gestione Economica del Personale.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO (Istr.Cont.Concetta Manenti) new

IL CAPO SETTORE (Dott.ssa Maria Sgarlata) My alde